



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Roma, 27 GEN. 2012

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-4402024
AGPC fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 14422/c.01.01-7.3

URGENTE

OGGETTO: *Tax credit* produttori (d.m. 7.6.2009) e *tax credit* investitori esterni e distributori (d.m. 21.1.2010) – Ulteriori chiarimenti interpretativi.

Si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti interpretativi della disciplina recata dai decreti in oggetto, fermo restando che nuove delucidazioni potranno essere offerte successivamente, anche su specifica sollecitazione di codeste Associazioni.

1. Tax credit produttori – Requisiti di capitalizzazione delle imprese.

Analogamente a quanto chiarito nel punto 9 della nota DGC n. 4530 del 29 marzo 2010 per le società di produzione esecutiva che svolgono servizi su committenza estera, il requisito di capitalizzazione minima cui all'art. 1, comma 1, del d.m. 7.5.2009 *tax credit* non si applica neppure alle imprese che, in relazione alla realizzazione di film di produzione nazionale, effettuino attività di "pura" produzione esecutiva, senza, quindi, essere associate nella produzione né detenere diritti dominicali sul film.

2. Tax credit produttori – Presenza di quota imputabile a persona fisica o impresa non iscritta a elenco MiBAC e calcolo del costo eleggibile nel caso di produzioni associate.

E' stato chiesto come si debba configurare e trattare il caso in cui sia in essere una produzione associata nella quale uno o più produttori siano persone fisiche, ovvero imprese di produzione cinematografica non iscritte all'elenco informatico del MiBAC o non aventi i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. 7.5.2009 *tax credit*.

Al riguardo, al fine di determinare il proprio credito d'imposta spettante, il produttore associato ed esecutivo, legittimato a fare domanda di *tax credit*, può tener conto delle quota di partecipazione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

riferibile ai soggetti di cui sopra nella sola ipotesi in cui l'accesso al credito d'imposta, per la quota parte riconducibile ai predetti soggetti, non sia condizionato al rilascio del "nulla osta" da parte dei medesimi (caso, quest'ultimo, oggetto di disamina nel punto 1 della nota n. 13352 del 19 novembre 2009). Essi, infatti, per caratteristiche soggettive, non possono accedere al credito d'imposta e, di conseguenza, non sono abilitati a rilasciare il relativo nulla osta, ove del caso. Da tali premesse deriva o meno, per il produttore associato ed esecutivo, legittimato a fare domanda di *tax credit*, la ricomprensione della quota imputabile a persona fisica o impresa non iscritta o non avente i prescritti requisiti patrimoniali, e, conseguentemente il calcolo del costo eleggibile e del credito d'imposta spettante.

3. Prioritaria diffusione nella sala cinematografica e rapporto con lo sfruttamento televisivo.

Tenuto conto delle finalità delle norma di agevolazione, e del fatto che le opere ammesse alla fruizione devono essere prioritariamente destinate allo sfruttamento cinematografico, si riafferma il principio secondo cui, per l'ammissibilità al *tax credit*, dev'essere comprovabile un qualsivoglia sfruttamento nelle sale cinematografiche, anche all'estero, antecedente a qualsiasi diverso sfruttamento, anche televisivo, in Italia o all'estero.

4. Ammissibilità al tax credit delle associazioni culturali e delle fondazioni senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il *tax credit* "produttori", in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del d.m. 7.5.2009, se una fondazione senza scopo di lucro o un'associazione culturale (che si qualificano, da punto di vista fiscale, quali enti non commerciali) esercita anche una attività commerciale, potrà accedere alle misure di beneficio fiscale in oggetto qualora l'attività di produzione cinematografica interessata rientri nell'attività commerciale esercitata e, comunque, la fondazione o associazione stessa sia iscritta all'elenco MIBAC delle imprese di produzione.

Pertanto, la fondazione o associazione culturale, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi, può accedere al *tax credit* produttori ove si verifichino congiuntamente le seguenti circostanze: 1) è un ente non commerciale che esercita anche attività commerciale; 2) l'attività di produzione cinematografica per la quale si ipotizza l'accesso ai benefici di legge è svolta nell'ambito delle attività commerciali svolte dall'ente; 3) è iscritta all'elenco delle imprese tenuto presso il MiBAC. Si precisa, a tal fine, che il requisito del patrimonio netto minimo previsto dalla legge dovrà intendersi riferito al fondo di dotazione dell'ente, ovvero ad altra posta di natura patrimoniale avente le medesime funzioni del capitale sociale nelle società commerciali.

Un'associazione o fondazione che possa accedere al *tax credit* "produttori" in quanto, tra l'altro, iscritta all'elenco MIBAC delle imprese di produzione, non potrà essere ammessa al *tax credit* "investitori esterni".

Le fondazioni o associazioni culturali saranno ammesse al beneficio riservato agli investitori esterni se, ed in quanto, esercitano (anche) un'attività commerciale e se l'investimento (ossia l'apporto in denaro) sia oggettivamente riconducibile a tale attività, trattandosi in tal caso di uno dei soggetti indicati dall'art. 73 del T.U.I.R. (e, segnatamente, dalla lettera c) del comma 1), nel rispetto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

ovviamente di tutte le altre condizioni previste dalla normativa. Al fine di valutare se l'associazione o fondazione abbia i requisiti sopra citati, questa Amministrazione potrà valutare elementi oggettivi, quali il certificato di attribuzione della partita IVA, nonché la dichiarazione dei redditi comprovante l'effettivo esercizio di un'attività commerciale.

A partire dalla data di pubblicazione della presente nota, gli enti in questione devono optare – fino a tutto il periodo di validità delle agevolazioni in oggetto – per una delle due soluzioni richiamate. La normativa in materia prevede, infatti, che i soggetti potenziali beneficiari si qualificano o come soggetti interni alla filiera cinematografica o come soggetti esterni, potendo conseguentemente ricorrere alle specifiche misure di agevolazione previste. E' esclusa, pertanto, la possibilità di operare, sia con riferimento al singolo film che rispetto a film differenti, alternativamente come soggetto "interno" alla filiera e come soggetto "esterno".

5. Rinuncia parziale al tax credit.

Risulta utile chiarire, ai fini di una corretta compilazione della modulistica di richiesta del beneficio, che, in caso di rinuncia parziale al *tax credit*, nel nuovo quadro M da compilare, al rigo M7 dovrà essere indicato il nuovo ammontare ridotto del credito e, conseguentemente, il rigo M7 non esprimerà più un valore corrispondente al 15% del rigo M6. Si ricorda, al riguardo, che, così come per ogni altra forma di agevolazione, è sempre facoltà dell'interessato procedere alla rinuncia del credito d'imposta.

6. Indicazioni relative al periodo d'imposta ed all'ammontare del credito che si intende utilizzare.

Sempre ai fini di una corretta compilazione della modulistica di richiesta del beneficio, con riferimento al rigo M7 e relative colonne, questa Amministrazione invita a prestare la massima cura nell'indicazione degli importi, suddivisi per i periodi d'imposta, in relazione ai quali il credito si può considerare maturato. Tali informazioni, infatti, sono necessarie per i relativi controlli da parte del MiBAC e possono determinare l'emissione di atti di recupero del credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7. Tax credit investitori esterni – Trattamento dei contratti di apporto nel caso in cui gli importi in essi contenuti superino il 49% del costo film.

Questa Amministrazione provvede, per ogni contratto, a verificare l'ammontare dell'apporto rilevante ai fini del *tax credit* esterno, comunicando l'importo del credito spettante all'impresa produttrice e all'investitore esterno; nel caso l'apporto risulti eccedente rispetto al limite di legge, l'apporto stesso, ai soli fini della concessione del *tax credit*, si intenderà ridotto fino al limite previsto. Nell'ipotesi di più apporti che, complessivamente, portino al superamento del limite di legge, verrà operata una riduzione proporzionale di tutti gli apporti eseguiti dagli associati in partecipazione. Si ricorda che il superamento del limite non inficia la validità del contratto comportando, esclusivamente, un computo del beneficio fiscale parametrato all'ammontare di investimento entro il limite consentito. Non vi è, quindi, necessità relativamente a ciascun apporto,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

di stipulare contratti "separati" (uno riferito alla quota di investimento eleggibile ai fini del *tax credit*, l'altro alla quota eccedente il limite del 49%).

8. Tax credit investitori esterni - possibilità di investire sul medesimo film in due esercizi diversi.

E' stato già chiarito, da parte di questa Amministrazione, che *"la verifica del raggiungimento del plafond annuo da parte degli investitori esterni dovrà avvenire assumendo come rilevante il momento dell'effettivo versamento dell'apporto (che deve avere, peraltro, data certa) e ciò in ragione della evidente circostanza per la quale l'investitore esterno non governa i tempi di realizzazione dell'opera filmica e di distribuzione della stessa ed allo stesso deve essere consentito di programmare i propri investimenti in relazione alle proprie politiche di bilancio"* (nota DGC n. 4298 dell'11 marzo 2011). Pertanto, assunto come rilevante il momento dell'effettivo versamento, nulla vieta che, in relazione allo stesso film, si possano cumulare due (o più) apporti versati in due esercizi differenti, fermo restando il rispetto del limite annuo per singolo investitore (ossia 2,5 mln per esercizio cui corrisponde 1 mln di *tax credit*) ed il limite complessivo per il quale, sullo stesso film, non possono essere effettuati apporti per valori complessivamente superiori al 49% del costo film, come definito al successivo chiarimento n. 11.

9. Tax credit investitori esterni - precisazione sul limite dell'investimento annuo di 2,5 milioni di euro.

Si precisa, con riferimento al beneficio ex art. 1, comma 325, l. 244/2007 e norma attuativa dell'art. 2 del d.m. 21.1.2010, che il limite di investimento per singolo esercizio va inteso con riferimento a ciascun singolo investitore, a nulla rilevando che due o più potenziali investitori facciano parte del medesimo gruppo societario.

10. Tax credit investitori esterni – nozione di “utili” ex d.m. 21.1.2010.

Si precisa che la limitazione fissata dall'art. 2, comma 4, lettera c) del d.m. 21.1.2010, secondo cui non può essere attribuita all'investitore (associato) una partecipazione agli utili superiore al 70%, opera con riferimento alle somme che l'investitore incassa dopo aver recuperato integralmente il proprio apporto (ossia alle somme che costituiscono effettivamente un "utile" per l'associato).

11. Tax credit investitori esterni - nozione di costo film su cui parametrare l'apporto del 49% (art. 2, comma 4, lett. a) del d.m. 21.1.2010).

La norma in questione rinvia all'art. 1, comma 8, dello stesso d.m. 21.1.2010 e, pertanto, per determinare il costo film cui occorre attenersi per parametrare il limite massimo di partecipazione da parte degli investitori esterni (associati), fissato nel 49%, ci si deve riferire al "costo eleggibile" e non al costo *tout court* di produzione dell'opera filmica.

Relativamente alla modulistica, questa Amministrazione procederà ad integrare il quadro M1, aggiungendo dopo il rigo M1.3 il rigo M1.3a, in cui andrà indicato il costo complessivo eleggibile atteso, che esclude dal costo indicato al rigo M1.3 i costi non eleggibili, sia in quanto non rientranti



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

nella definizione dell'art. 1, comma 8 (*producer fee*, spese generali, oneri finanziari eccedenti, etc.), sia in quanto privi dei requisiti generali per la rilevanza fiscale dei costi. La quota percentuale di cui al rigo M1.4, quindi, andrà calcolata e indicata facendo riferimento all'importo del nuovo rigo M1.3a.

In attesa dell'aggiornamento della modulistica, si invita ad indicare al rigo M1.3 il costo complessivo "eleggibile" atteso (in luogo del costo di produzione complessivo), avendo cura di precisare tale scelta nella lettera di accompagnamento destinata agli uffici del MiBAC.

12. Tax credit investitori esterni – irrilevanza della necessità dell'apporto esterno per la copertura del budget di produzione.

L'apporto degli investitori esterni è eleggibile, ai fini del tax credit, indipendentemente dal fatto che tale somma risulti necessaria per la copertura del *budget* di produzione. La *ratio* della normativa è infatti duplice: agevolare il reperimento di fondi utilizzabili per la produzione del film ed avvicinare al cinema il mondo delle imprese esterne allo specifico settore. Tale finalità non è affatto frustrata qualora l'apporto conduca il produttore ad avere risorse eccedenti rispetto al budget di produzione, tale evenienza consentendo al produttore una ottimale gestione delle risorse finanziarie. Al riguardo si rileva, altresì, che la normativa consente l'apporto dell'investitore esterno sino al giorno stesso della richiesta del nulla osta alla proiezione in pubblico e, pertanto, in un momento in cui il film è stato completato ed il relativo *budget* ragionevolmente coperto.

13. Tax credit produttori e distributori – Modalità di utilizzo del beneficio spettante a seguito della presentazione dell'istanza integrativa nei 180 giorni.

Come già indicato con nota dell'8 ottobre 2009, n. 11174, punto 9, l'utilizzo del credito d'imposta riservato a produttori e distributori può avvenire da parte degli stessi anche prima del completamento dell'iter procedurale previsto (comunicazione preventiva e istanza finale), fermo restando che l'utilizzo anteriore alla definitiva attribuzione del credito avviene sotto la responsabilità dei soggetti beneficiari. Ciò detto, si precisa che medesimo criterio si applica anche alla eventuale porzione di *tax credit* che risulti "sospeso" al momento della presentazione dell'istanza finale per carenza del requisito dell'intervenuto pagamento dei costi che lo generano. Tale credito potrà trovare definitivo riconoscimento soltanto ad esito della presentazione di una istanza integrativa (da presentarsi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza finale, come stabilito dalla nota del 30 ottobre 2009, n. 137/Ris) ma ne è consentito l'utilizzo anteriore (ragionevolmente man mano che siano stati pagati i costi che non risultavano sostenuti all'atto della presentazione dell'istanza) sempre sotto la responsabilità dell'impresa.

14. Tax credit investitori esterni - recupero dell'apporto e contributi percentuali sugli incassi.

Si precisa che l'apporto dell'investitore esterno (impresa non appartenente al settore cinematografico e/o impresa di distribuzione ed esercizio cinematografico) per la produzione di opere cinematografiche rientra nel "costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione",





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per il cinema

ed è quindi assimilato alle risorse investite dal produttore, non solo ai fini del d.m. 12.4.2007 “sostegno alla produzione e distribuzione” attuativo del d.lgs. n. 28 del 2004 (cd. “legge cinema”), come chiarito nel punto 4 della nota n. 14084 del 19 novembre 2010, ma anche ai fini del d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, “Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche”, anch’esso attuativo della “legge cinema”. La destinazione, da parte del produttore, dei contributi percentuali sugli incassi al recupero dell’apporto dell’investitore esterno rientra, pertanto, nella finalità di copertura del costo industriale dell’opera filmica di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), del d.m. 16 luglio 2004.

15. Tax credit investitori esterni - apporto da parte del distributore del film.

Si precisa che gli apporti in denaro effettuati dall’investitore esterno (impresa non appartenente al settore cinematografico e/o impresa di distribuzione ed esercizio cinematografico) sono finalizzati all’attività di produzione di opere cinematografiche anche (ma non necessariamente) ai fini dello sfruttamento delle stesse. L’affare oggetto del contratto di associazione in partecipazione può, dunque, legittimamente, essere circoscritto alla sola produzione dell’opera. Ne consegue che una impresa di distribuzione cinematografica può legittimamente fruire del beneficio del credito d’imposta di cui all’art. 2 del d.m. 21.1.2010 anche qualora effettuati apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche che saranno dalla stessa distribuite, fermo restando, come già chiarito nel punto 5 della nota n. 7085 del 4 giugno 2010, che tale distributore, in questo caso, non potrà beneficiare del credito di imposta di cui all’art. 4 del d.m. 21.1.2010. Si precisa, altresì, che, nella determinazione del limite di cui all’art. 2, comma 4, lett. c) del d.m. 21.1.2010, non dovrà tenersi conto di quanto spettante al distributore quale corrispettivo dell’attività di distribuzione.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)